

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1887)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(PELLA)

col Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RUMOR)

col Ministro dell'Industria e del Commercio

(COLOMBO)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(MARTINELLI)

e col Ministro della Marina Mercantile

(JERVOLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1962

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti
d'America per l'acquisto di eccedenze agricole americane effettuato a
Roma il 9 febbraio 1961

ONOREVOLI SENATORI. — Lo Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, effettuato a Roma il 9 febbraio 1961, prevede la cessione all'Italia di grano di produzione statunitense per l'importo di 20 milioni di dollari.

L'Accordo si inquadra nelle disposizioni della Sezione 402 del « Mutual Security Act », che autorizza la vendita di prodotti agricoli da parte degli Stati Uniti contro pagamento in valuta pienamente convertibile da parte del Paese acquirente.

Il fondo di contropartita in valuta italiana convertibile che si costituirà in dipendenza dei pagamenti che l'Italia effettuerà ai sensi dell'Accordo, consentirà ai Paesi in via di sviluppo, beneficiari di apposite « Foreign Currency Authorizations », di acquistare beni e servizi non soltanto in Italia, ma anche in terzi Paesi, ovvero di costituire riserve finanziarie.

È questo il secondo Accordo concluso con gli Stati Uniti col sistema della piena convertibilità dei fondi di contropartita, previsto dall'attuale procedura della Sezione 402 del « Mutual Security Act ».

Occorre premettere che, a causa del deficitario raccolto 1959-60, l'Italia dovendo procedere all'acquisto sul mercato internazionale, con pagamento in dollari, del grano occorrente al proprio fabbisogno, la stipulazione dell'Accordo del 9 febbraio 1961, con la conseguente applicazione della Sezione 402 del « Mutual Security Act », non dà luogo ad un maggior esborso di valuta, nè comporta un maggiore onere per l'erario.

È stato anzi possibile realizzare un'utile forma di collaborazione con i programmi di assistenza degli Stati Uniti ai Paesi sottosviluppati, con beneficio economico per la Italia. Considerato che i nostri prodotti vengono venduti a prezzi concorrenziali è infatti da attendersi che buona parte dei fondi messi a disposizione di tali Paesi verranno utilizzati in Italia. Questo aspetto dell'Accordo è particolarmente interessante perchè, in sua assenza, i Paesi terzi beneficiari dell'assistenza americana, sarebbero stati probabilmente costretti a sospendere tradizionali correnti di importazione dall'Italia per mancanza di mezzi di pagamento.

Sostanzialmente, sono stati assunti i seguenti impegni:

a) il trasporto delle derrate agricole, rese disponibili a seguito di ciascuna autorizzazione di acquisto, verrà effettuato su navi passeggeri, su navi mercantili di linea o su navi da carico (liquido o secco) battenti bandiera americana per almeno il 50 per cento del tonnellaggio complessivo delle derrate stesse. Tale clausola, peraltro, è stata accolta dal Governo italiano soltanto in considerazione delle particolari finalità dell'Accordo ed il Governo statunitense ha preso atto della circostanza che l'accettazione della clausola in parola non costituisce un precedente valido per la sua osservanza in eventuali futuri Accordi;

b) allo scopo di favorire il massimo possibile impiego della flotta mercantile italiana per il 50 per cento del tonnellaggio non riservato alla marina americana, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si è impegnato ad effettuare gli acquisti di grano alle condizioni f. o. b.;

c) le rispedizioni delle merci che saranno acquistate da Paesi terzi potranno essere liberamente effettuate su navi battenti bandiera di qualsiasi Paese, ad eccezione delle rispedizioni che provengano da porti statunitensi; nel qual caso dovrà applicarsi la clausola preferenziale a favore della flotta mercantile statunitense analogamente a quanto stabilito nel succitato punto a) nei confronti del trasporto delle derrate agricole acquistate dall'Italia;

d) l'I.C.A. (International Cooperation Administration) non rimborserà il costo del trasporto marittimo delle derrate agricole che saranno spedite su navi non battenti bandiera statunitense;

e) l'I.C.A. rimborserà peraltro al Governo italiano l'eventuale differenza tra il costo del trasporto marittimo delle derrate agricole effettuato su navi battenti bandiera statunitense ed il costo che sarebbe stato sostenuto qualora la stessa spedizione fosse stata effettuata su navi italiane o di altra nazionalità. Tale differenza sarà stabilita dall'Ufficio trasporti dell'I.C.A. entro sessanta giorni dalla presentazione di una richiesta da

parte del Governo italiano, basata su documenti comprovanti la differenza stessa, e dopo che sia stato provveduto, da parte dell'Italia, al noleggio relativo;

f) il prezzo di acquisto del grano sarà quello corrente sul mercato internazionale e a tal fine, non esistendo una regolare quotazione del grano statunitense, è stato stabilito che alla data della firma dell'Accordo, e salvi quindi eventuali conguagli per successive variazioni delle quotazioni internazionali, il prezzo del grano tipo « Manitoba n. 1 » deve intendersi pari a 68,68 dollari per tonnellata;

g) il Governo italiano depositerà, in uno speciale conto intestato al Governo degli Stati Uniti, un ammontare in lire equivalente all'esborso in dollari da parte dell'I.C.A. per l'acquisto di derrate agricole statunitensi. Tale equivalente in lire sarà determinato in base al tasso di cambio che si applica alle transazioni tra Italia e Stati Uniti in conformità dell'Accordo del 25 gennaio 1947 e del successivo Scambio di Note

del 15 aprile 1948. L'I.C.A. potrà trasferire tale ammontare in lire ai Paesi assistiti dal Governo statunitense.

Le lire potranno essere utilizzate dall'I.C.A.:

per trasferimenti in contanti, nel qual caso esse potranno essere convertite in altre valute a volontà del Governo che le riceve;

per finanziare acquisti di merci da qualunque provenienza, secondo la procedura dell'I.C.A. « Foreign Currency Authorization », nel qual caso le lire potranno essere convertite in altre valute a volontà di qualsiasi fornitore, condizionatamente alla legislazione interna vigente in materia nei singoli Paesi di cui tali fornitori sono sudditi;

h) nell'eventualità che i programmi I.C.A. lo richiedano, il Governo degli Stati Uniti si impegna a consultarsi con il Governo italiano sulla proroga o modifica di tali autorizzazioni, fermo restando che queste continueranno a dar luogo ad acquisti di derrate agricole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per l'acquisto di eccedenze agricole americane per un importo di 20 milioni di dollari in base alla Sezione 402 del « Mutual Security Act », effettuato a Roma il 9 febbraio 1961.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui al precedente articolo a decorrere dalla sua entrata in vigore.

**SCAMBIO DI NOTE TRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI D'AMERICA
PER L'ACQUISTO DI ECCEDENZE AGRICOLE AMERICANE PER
UN IMPORTO DI 20 MILIONI DI DOLLARI IN BASE ALLA
SEZIONE 402 DEL « MUTUAL SECURITY ACT » DEL 1954**

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA RICOSTRUZIONE**

Roma, li 9 febbraio 1961

Caro Signor Ainsworth,

il Governo della Repubblica italiana ha preso nota del fatto che l'International Cooperation Administration (I.C.A.) ha in programma di vendere delle eccedenze agricole statunitensi in cambio di valuta dei Paesi acquirenti delle derrate. Il Governo della Repubblica italiana desidera acquistare determinati prodotti agricoli in base a detto programma.

Il Governo della Repubblica italiana è informato del fatto che il finanziamento in dollari di qualsiasi derrata agricola che esso può importare nel quadro di questo programma proviene da fondi originariamente stanziati a favore di Paesi che ricevono aiuto di sicurezza reciproca dagli Stati Uniti, e che è compito dell'I.C.A. di assicurare che il ricavato delle vendite delle derrate sia impiegato in modo economico e spedito, per la piena attuazione dei programmi di aiuto alle Nazioni per le quali i fondi in dollari erano stati originariamente stanziati.

Con riferimento ai colloqui che hanno avuto luogo tra i rappresentanti dei nostri due Governi, desidero confermare le seguenti intese:

1) l'I.C.A. stabilirà un programma in base al quale il Governo della Repubblica italiana potrà acquistare negli Stati Uniti fino a 20 milioni di dollari di eccedenze agricole, in base alla Sezione 402 del « Mutual Security Act » del 1954, e successivi emendamenti, e trasportare le stesse in Italia;

2) il programma prevede, per la sua esecuzione, una serie di autorizzazioni d'acquisto, emesse dall'I.C.A., basate su specifiche richieste del Governo della Repubblica italiana per particolari eccedenze agricole.

Signor H. GARDNER AINSWORTH

Consigliere per gli Affari Economici

Ambasciata degli Stati Uniti d'America

ROMA

3) sebbene le autorizzazioni di acquisto emesse in base al presente Accordo facciano riferimento alle disposizioni del « Regolamento I.C.A. N. 1 », resta specificamente inteso che le Sezioni 201.20 e 201.21 del « Regolamento » suddetto non si applicano agli acquisti di eccedenze agricole effettuati dal Governo della Repubblica italiana in base al presente Accordo, nonostante qualsiasi dicitura contraria eventualmente riportata sulle autorizzazioni d'acquisto stesso;

4) il Governo della Repubblica italiana depositerà in Italia, nel conto intestato allo « United States Disbursing Officer », su notificazione degli esborsi di dollari da parte dell'I.C.A. per l'acquisto di derrate agricole da parte italiana nel quadro di questo programma, un ammontare in lire equivalente a tali esborsi di dollari;

5) le lire depositate nel conto di cui al precedente paragrafo (4) saranno utilizzate dall'I.C.A. o per trasferimento in contanti a favore dei Paesi terzi beneficiari degli aiuti statunitensi, oppure per finanziare l'acquisto, in tutto il mondo libero, da parte di tali Paesi, di determinate merci, utilizzando la procedura della « I.C.A. Foreign Currency Authorization ». Le lire dovranno essere liberamente convertibili in altre valute a scelta dei Paesi beneficiari degli aiuti, nel caso di trasferimento in contanti, oppure a scelta dei fornitori di merci, nel caso di esportazioni verso i Paesi assistiti in base alla procedura I.C.A. I fornitori di cittadinanza italiana saranno soggetti alle leggi ed alle disposizioni italiane in materia di convertibilità dei propri proventi in dollari;

6) il tasso del cambio da usare nel determinare l'importo del controvalore in lire che deve essere depositato nel conto speciale, conformemente al precedente paragrafo (4), sarà quello applicato a tutte le operazioni di carattere governativo effettuate in Italia dagli Stati Uniti, in conformità con l'Accordo stipulato il 25 gennaio 1947 e con l'Accordo contenuto nel successivo Scambio di Note in data 15 aprile 1948 tra il Governo degli Stati Uniti e quello della Repubblica italiana;

7) il trasporto delle derrate agricole effettuato nel quadro di questo programma avverrà su navi passeggeri, oppure su navi mercantili di linea o da carico (secco o liquido) battenti bandiera statunitense, per almeno il 50 per cento del tonnellaggio per ciascuna categoria di naviglio suddetta. L'I.C.A. rimborserà al Governo della Repubblica italiana un ammontare in lire pari alla differenza tra il costo del trasporto per la spedizione delle derrate su navi mercantili battenti bandiera statunitense ed il costo che sarebbe stato sostenuto qualora la spedizione stessa fosse stata effettuata su navi mercantili non battenti bandiera statunitense. La differenza tra le rate del nolo relative a tali spedizioni sarà stabilita dall'« Office of Transportation » dell'International Cooperation Administration, in base a richiesta del Governo della Repubblica italiana accompagnata da documentazione comprovante tale differenza. Tali richieste devono essere ricevute dall'I.C.A. entro e non oltre sessanta giorni dopo che ogni spedizione delle derrate agricole sia stata registrata, o che sia stato provveduto al noleggio relativo. L'I.C.A. non effettuerà il finanziamento dei noli

in dollari relativi a quei quantitativi di derrate agricole che saranno spediti su navi non battenti bandiera statunitense;

8) il Governo della Repubblica italiana conviene che l'utilizzo da parte dell'I.C.A. di un qualsiasi ammontare in lire depositate in conformità coi paragrafi (4) e (5) di cui sopra non costituirà alcun obbligo a carico del Governo degli Stati Uniti di effettuare rimborsi di sorta al Governo della Repubblica italiana, eccezione fatta per rimborsi in eccedenze agricole statunitensi nel quadro del programma descritto nel presente Accordo;

9) questo Accordo può venire emendato o modificato da successivi accordi tra il Governo della Repubblica italiana e l'I.C.A., e tali accordi aggiuntivi saranno conclusi ove essi si rendano necessari per portare a compimento gli obiettivi fissati dal presente Accordo, ivi compresi gli accordi intesi ad aumentare il quantitativo delle eccedenze agricole che il Governo della Repubblica italiana dovrà acquistare oltre a quello indicato al paragrafo (1) di cui sopra.

Mi sarebbe gradito ricevere una Sua risposta che confermi l'accordo dell'I.C.A. su quanto precede.

Il Sottosegretario al Bilancio

Segretario Generale del C.I.R.

ENRICO ROSELLI

THE FOREIGN SERVICE
OF THE
UNITED STATES OF AMERICA

American Embassy, Rome, (Italy)

February 9, 1961

Dear Mr. Undersecretary:

I have received your letter dated February 9, 1961, reading as follows:

" My Government has taken note of the program of the International Cooperation Administration (I.C.A.) to sell surplus United States agricultural commodities for currencies of the commodity-importing countries. My Government is desirous of purchasing certain agricultural commodities under this program.

" My Government understands that the dollar financing of any agricultural commodities it may import under this program derives from funds originally appropriated for countries receiving mutual security assistance from the United States and understands that it is incumbent on the ICA to insure that the proceeds from the commodity sales are used economically and speedily in the fulfillment of aid programs of the nations for which the dollar funds were originally appropriated.

" Referring to discussions which have taken place between us, I should like to confirm the following understanding:

" 1. The ICA will establish a program under which the Government of Italy may purchase in the United States up to \$ 20 million worth of surplus agricultural commodities under Section 402 of the Mutual Security Act of 1954, as amended, and transport the same to Italy.

" 2. The program contemplates for its execution a series of procurement authorizations issued by the ICA, based on specific requests by the Government of Italy, for particular surplus agricultural commodities.

The Honorable

ENRICO ROSELLI

Undersecretary of the Budget

ROME

" 3. While procurement authorizations issued in accordance with this Agreement will incorporate ICA regulation 1 by reference, it is specifically understood that Section 201.20 and 201.21 will not apply to the Government of Italy on purchases of surplus agricultural commodities under this Agreement despite any language of the procurement authorization to the contrary.

" 4. The Government of Italy will deposit to the account of the United States Disbursing Officer, in Italy, upon notification of dollar disbursements by the ICA for commodities purchased by Italy under this program, an amount of lire equivalent to such dollar disbursements.

" 5. The currency of Italy deposited pursuant to paragraph 4 will be utilized by the ICA either for cash transfers to aid-receiving countries or for the purchase of specified commodities anywhere in the Free World under the ICA Foreign Currency Authorization procedure. The currency of Italy shall be freely convertible at the option of the aid-receiving countries in the case of cash transfers or at the option of the suppliers of goods in the case of commodities exported to aid-receiving countries under the ICA procedure. Suppliers of Italian citizenship will be subject to Italian laws and regulations as to convertibility of their lira sales proceeds.

" 6. The conversion rate to be used in determining the equivalent amount in lire to be deposited pursuant to Paragraph 4 above will be the rate of exchange applicable to all United States Government transactions in Italy in accordance with the Agreement concluded on January 25, 1947 and the agreement contained in the subsequent exchange of letters between the United States and the Italian Government dated April 15, 1948.

" 7. At least 50 percent of the liner tonnage and at least 50 percent of the tramp tonnage, and at least 50 percent of the tanker tonnage of agricultural commodities transported under this program will be transported in United States flag commercial vessels. The ICA will reimburse the Government of Italy in lire in the amount by which the transportation costs incurred for shipment on United States flag commercial vessels exceed transportation costs which would have been incurred for shipment as of the same time on non-US flag commercial vessels. The difference in freight rates will be established by the Office of Transportation of the International Cooperation Administration, based on the request of the Government of Italy supported by documentary evidence establishing such differential. Such requests must be received within not more than sixty days after each shipment of the commodity has been booked or chartered. The ICA will not provide dollar financing of ocean freight for that portion of the agricultural commodities which is shipped on non-US flag vessels.

" 8. The Government of Italy agrees that the utilization by the ICA of any lire deposited by the Government of Italy pursuant to Paragraphs 4 and 5, shall impose no obligation upon the Government of the United States to make any reimbursement to the Government

of Italy except in United States surplus agricultural commodities under the program described in this Agreement.

"9. This Agreement may be amended or modified by subsequent agreements between the Government of Italy and the ICA and such additional arrangements will be concluded as may be necessary to carry out the objectives of this Agreement, including agreements to increase the amount of surplus agricultural commodities to be purchased by the Government of Italy beyond the amount stated in Paragraph 1.

"I would appreciate receiving your reply that the foregoing understandings are concurred in by the ICA".

I am happy to confirm that the International Cooperation Administration concurs in the contents of the letter quoted above.

Sincerely yours,

H. GARDNER AINSWORTH
*Counselor of Embassy
for Economic Affairs*